

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 16

Norme generali in materia di marchi regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione della legge

1. La presente legge disciplina l'istituzione e l'uso dei marchi collettivi previsti e disciplinati dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1892, n. 480, nonché del marchio Made in Veneto rappresentativi di beni e servizi prodotti nel Veneto o in alcune sue zone e dei quali la Regione intende valorizzare l'immagine e promuoverne la produzione e la commercializzazione in Italia e all'estero, con esclusione del marchio vetro artistico di Murano, che resta disciplinato dalla legge regionale 23 dicembre 1894, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni e del marchio del mobile d'arte della pianura veronese che resta disciplinato dalla legge regionale 18 aprile 1895, n. 31, e successive modifiche.

CAPO II
Marchi collettivi regionali

Art. 2
Modalità di approvazione dei marchi collettivi regionali

1. La Giunta regionale:

- a) individua di volta in volta la produzione tipica meritevole di tutela, l'area di produzione della stessa, l'ambito nazionale, comunitario o internazionale, cui estendere la validità della richiesta di registrazione, sentita la competente commissione consiliare;
- b) determina la composizione del comitato di tutela di cui all'articolo 8;
- c) determina i principali criteri di gestione del marchio.

2. La Giunta regionale è autorizzata a chiedere la registrazione dei marchi collettivi che la Giunta stessa individuerà con il provvedimento di cui al comma 1.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale determina le modalità per il rilascio della licen-

za d'uso del marchio.

4. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, vengono individuate come produzioni tipiche meritevoli di tutela quelle del "mobile d'arte del Bassanese" nei comuni di Bassano del Grappa, Rosà, Cassola, Schiavon, Molvena, Cismon, Rossano Veneto, Mussolente, Tezze sul Brenta, Marostica, Cartigliano, Nove, Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa e della "pietra di Vicenza" nei comuni di Vicenza, Arcugnano, Brendola, Barbarano, Castagnero, Grancona, Longare, Mossano, Nanto, S. Germano dei Berici, Sossano, Villaga, Zovencedo.

Art. 3
Regolamento d'uso

1. Il regolamento d'uso, approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla costituzione del comitato di tutela di cui all'articolo 8, oltre a quanto previsto dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1842, n. 929, individua i caratteri di tipicità e i requisiti tecnici con cui, nell'ambito del rispetto delle normative vigenti in materia di produzione di beni e servizi, vengono definiti i beni e i servizi che possono essere contraddistinti dal marchio, le modalità di produzione e commercializzazione nonché il regime sanzionatorio previsto in caso di inadempienze o abusi nell'utilizzo del marchio.

Art. 4
Licenziatari

1. Possono essere licenziatari dei marchi le imprese, anche in forma consortile, che producono beni o forniscono servizi tutelati dal marchio nell'area di produzione tipica individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

2. Il licenziatario collettivo di cui al comma 1 deve mantenere la propria sede nell'ambito del territorio di tutela del marchio, preferibilmente presso un'istituzione pubblica.

Art. 5
Licenza d'uso

1. La licenza d'uso è concessa a titolo oneroso.

2. La Giunta regionale determina, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, d'intesa con la camera di commercio territorialmente competente, la quantificazione della somma dovuta per ottenere la licenza d'uso.

Art. 6
Deleghe alle camere di commercio

1. Sono delegate alle camere di commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alla

gestione dei marchi, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.

Art. 7
Elenco dei licenziatari

1. Presso la camera di commercio territorialmente competente è tenuto l'elenco delle imprese licenziatricie di ogni singolo marchio.

Art. 8
Comitato di tutela dei marchi regionali

1. Per ogni marchio è istituito presso la camera di commercio territorialmente competente un comitato di tutela.

2. Il comitato è costituito con decreto del dirigente della struttura regionale competente e dura in carica cinque anni. Può validamente funzionare con la presenza dei due terzi dei componenti nominati.

3. La composizione dei comitati di tutela è definita dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1.

4. La composizione del comitato di tutela del marchio imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia è quella prevista dall'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1896, n. 1.

Art. 9
Compiti del comitato di tutela

1. Il comitato di tutela svolge i seguenti compiti:

- a) predispone il progetto di regolamento d'uso di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 21 giugno 1842, n. 929, e propone le eventuali modifiche;
- b) vigila sul corretto uso del marchio da parte dei licenziatari, segnalando alla camera di commercio territorialmente competente, le inadempienze e gli abusi commessi nell'utilizzo dello stesso e nella gestione della licenza d'uso.
- c) esprime il parere tecnico vincolante sulle domande di licenza d'uso del marchio.

2. Ai componenti il comitato di tutela è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.

3. Il rimborso delle spese di cui al comma 2 è liquidato dal competente organo camerale.

Art. 10
Attività promozionale

1. La promozione di tutti i marchi viene effettuata, da parte della Regione, nell'ambito dell'attività promozionale del settore secondario e terziario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, e successive modificazioni nel limite di spesa massimo di lire 50 milioni annui per marchio.

CAPO III
Disposizioni particolari per il Marchio collettivo
Made in Veneto

Art. 11
Istituzione del marchio

1. Al fine di promuovere la diffusione di una cultura di qualità dei sistemi produttivi e commerciali e dei prodotti legati al territorio regionale la Giunta regionale istituisce il marchio "Made in Veneto" contraddistinto dal Leone di San Marco e una scritta sottostante il logo medesimo, delle dimensioni simili ad esso: "Made in Veneto", così come riportato nella elaborazione grafica allegata.

2. La Giunta regionale, approvato il regolamento d'uso relativo al marchio, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio "Made in Veneto" ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

Art. 12
Licenziatari

1. Possono essere licenziatari del marchio di cui all'articolo 11 le imprese aventi sede legale ed operativa nel Veneto ed in possesso della certificazione di qualità aziendale prevista dalla normativa comunitaria secondo le serie ISO 9000.

Art. 13
Procedure

1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre 2000 determina le modalità di rilascio della licenza d'uso del marchio.

Art. 14
Deleghe alle camere di commercio

1. Sono delegate alle camere di commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative al

rilascio della licenza d'uso del marchio ivi compresa quella relativa al corretto uso dello stesso.

Art. 15
Proventi

1. La licenza d'uso del marchio è concessa a titolo oneroso.

2. La Giunta regionale determina, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, d'intesa con la camera di commercio territorialmente competente, la quantificazione della somma dovuta per ottenere la licenza d'uso.

3. Le camere di commercio devono destinare almeno il venti per cento dei proventi derivanti dalla licenza d'uso del marchio di cui al comma 1 al finanziamento dell'attività di promozione del marchio stesso.

CAPO IV
Norme finali

Art. 16

Modifica della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia"

1. Nella legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1, sono abrogati gli articoli 5, 6 comma 4, 7 e 9.

Art. 17
Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, relativamente all'istituzione dei nuovi marchi regionali, nonché per la prosecuzione degli interventi finalizzati alla registrazione dei marchi di cui alle leggi regionali 18 aprile 1995, n. 31 e 16 gennaio 1996, n. 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, a cui si fa fronte mediante prelevamento dello stesso importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 4, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2000, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 30036 denominato "Iniziativa regionali in materia di marchi" con lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina la somma da destinare per la prosecuzione degli interventi di cui alle leggi regionali 18 aprile 1995, n. 31 e 16 gennaio 1996, n. 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6

della presente legge si fa fronte nell'ambito dello stanziamento iscritto al capitolo n. 21408 "Spese per gli oneri connessi alla delega alle camere di commercio per la tenuta degli albi artigiani, nonché per la gestione dei marchi" del bilancio di previsione 2000.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 della presente legge si fa fronte nell'ambito dello stanziamento iscritto al capitolo n. 30024 "Iniziativa regionali di promozione economica e fieristica nel settore secondario" del bilancio di previsione 2000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 1999

Galan

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N. 16 RELATIVA A:

NORME GENERALI IN MATERIA DI MARCHI REGIONALI



MADE IN VENETO

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 aprile 2000, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Nomine da effettuarsi;
- 6 - Stanziamento in bilancio per il 2000;
- 7 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 8 - Note agli articoli della legge regionale;
- 9 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali.

1. Indice

- Art. 1 - Ambito di applicazione della legge
 Art. 2 - Modalità di approvazione dei marchi collettivi regionali
 Art. 3 - Regolamento d'uso
 Art. 4 - Licenziatari
 Art. 5 - Licenza d'uso
 Art. 6 - Deleghe alle camere di commercio
 Art. 7 - Elenco dei licenziatari
 Art. 8 - Comitato di tutela dei marchi regionali
 Art. 9 - Compiti del comitato di tutela
 Art. 10 - Attività promozionale
 Art. 11 - Istituzione del marchio
 Art. 12 - Licenziatari
 Art. 13 - Procedure
 Art. 14 - Deleghe alle camere di commercio
 Art. 15 - Proventi
 Art. 16 - Modifica della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia".

Art. 17 - Disposizioni finanziarie.

2. Procedimento di formazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente tre proposte di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Gobbo, Beggiano, Comencini, Foggiano, Morosin, Munaretto, Poiré e Roccon, relativa a "Istituzione del Marchio della Regione Veneto: "Mode in Veneto"" (progetto di legge n. 20);
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Milani, De Boni, Variati, Beggiano, Poiré, Rolando, Qualarsa, Piccolo, Gabanizza, Chisso, Bellotti, Mario Rossi, Uboldi e Foggiano relativa a "Marchio del mobile d'arte del bassanese prodotto nei Comuni di Bassano del Grappa, Rosà, Cassola, Schiavon, Molvena, Cison, Rossano Veneto, Mussolente, Tezze sul Brenta, Marostica, Cartigliano, Nove, Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa" (progetto di legge n. 394);
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri De Boni, Milani, Qualarsa, Variati, Beggiano e Poiré relativa a "Istituzione del marchio di origine della pietra di Vicenza estratta e lavorata nei Comuni dell'area dei Colli Berici e più precisamente Arcugnano, Brendola, Barbarano, Castegnero, Grancona, Longare, Mossano, Nanto, San Germano dei Berici, Sossano, Villaga, Zovencedo" (progetto di legge n. 548);
 - disegno di legge relativo a "Norme generali in materia di marchi collettivi di iniziativa regionale a tutela e promozione dei prodotti veneti nell'ambito del Made in Italy " (deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 1998, n. 31/dcl - progetto di legge n. 470);
- I progetti di legge sono stati assegnati alle 1ª e 3ª commissioni consiliare in data 30 settembre 1998;
- La 3ª commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Norme generali in materia di marchi regionali";
- La 3ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 febbraio 2000, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Franco Roccon, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 1º marzo 2000, n. 2061;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 7 marzo 2000;

— Il Commissario del Governo, con nota 31 marzo 2000, n. 519/22617, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1 comma dell'art. 127.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

L'internazionalizzazione dei mercati e la sempre più frequente dislocazione produttiva di beni tradizionalmente rappresentativi della matrice locale fuori dell'ambito storico di loro produzione e affermazione presenta la necessità di difendere le produzioni tipiche dalle repliche realizzate altrove, tutelando i prodotti di pregio di fronte alla concorrenza di produzioni similari, ma succedanee che usano l'immagine ed il credito conquistato dalle nostre produzioni di maggior qualità e successo.

Questa proposta di legge intende promuovere uno strumento selettivo, il marchio collettivo come veicolo di promozione commerciale della Regione Veneto nei mercati interni ed internazionali funzionando come strumento specializzato e complementare delle iniziative di incentivazione e tutela delle nostre produzioni tipiche.

Il Veneto vanta sedici distretti industriali che valorizzano zone storiche di produzione nei settori del mobile dell'occhialeria, dell'oreficeria, del calzaturiero, del vetro ed altri.

Si tratta di una produzione altamente qualificata, che la regione intende tutelare e promuovere anche con l'attribuzione del marchio "Made in Veneto" alle imprese, che hanno conseguito la certificazione ISO 9000.

Il presente disegno di legge vuole inoltre riordinare la materia dei marchi, come già sviluppata negli ultimi anni, alla luce delle prime esperienze attuative, anche in correlazione con le istanze di riconoscimento e tutela di altre produzioni tipiche regionali che provengono dai più svariati altri settori.

L'intendimento contingente è perciò rivolto a dare un aspetto organico alla disciplina, definendo in senso generale un percorso tipo, sia nell'individuazione dei marchi regionali che nelle attività di gestione e di controllo del loro utilizzo.

A ulteriore compendio è stata recepita anche la proposta di legge di iniziativa consiliare n. 394 con la quale è stata individuata e proposta l'istituzione del marchio per il "mobile in Stile del Bassanese" e n. 548 relativa all'istituzione del marchio di origine della "pietra di Vicenza".

Inoltre si è ritenuto di inserire in questa legge anche la disciplina del già citato marchio di qualità "Made in Veneto", al fine di lanciare i programmi promozionali, che aprono la via a nuovi mercati, creando opportunità di conoscenza e di scambio per gli operatori all'estero.

Questo progetto nasce da una precedente proposta elaborata sulla scorta di altre positive esperienze di altre regioni, quali il "Made in Tirolo", "Made in Friuli", "Made

in Bajern" e soprattutto di quella della Regione Toscana.

Si è ritenuto così di rispondere alle sollecitazioni delle strutture associative del mondo produttivo e culturale che si fanno sempre più pressanti e tendono ad approfondire ed individuare le strategie da mettere in atto per la promozione del "Made in Veneto", avendo particolare riguardo al mercato estero, ai rapporti nell'unione europea ed ai nuovi mercati in espansione come l'Europa dell'est e il sud-est asiatico.

Conformemente all'indirizzo del Governo regionale si è ritenuto di mantenere alla Regione solo le funzioni di istituzione dei marchi collettivi, di indirizzo e coordinamento della loro gestione e di vigilanza sul loro utilizzo, attribuendo la gestione dei marchi e la concessione della licenza d'uso degli stessi alle Camere di Commercio.

Passando all'esame del testo di legge si rileva come l'articolo 1 precisi l'ambito di applicazione della legge e le finalità della stessa. Il successivo Capo I disciplina i marchi collettivi a tutela delle produzioni tipiche, individuando nella Giunta l'organo competente per la determinazione delle produzioni tipiche meritevoli del marchio.

L'articolo 3 prevede il regolamento d'uso, che stabilisce i requisiti tecnici dei prodotti contraddistinti da marchio, le modalità di produzione e commercializzazione e regime sanzionatorio.

L'articolo 4 individua i licenziatari dei marchi, che possono essere sia imprese singole che consorzi di impresa.

L'articolo 5 prevede che la licenza d'uso sia concessa a titolo oneroso, rinviando la determinazione dello stesso ad una successiva intesa con le Camere di Commercio, delegate alla gestione dei marchi ai sensi dell'articolo 6.

L'articolo 7 dispone l'istituzione di un elenco dei licenziatari per ogni singolo marchio.

L'articolo 8 istituisce per ogni marchio un comitato di tutela, che, ai sensi del successivo articolo 9, predisponde il regolamento d'uso del marchio, vigila sul corretto uso dello stesso ed esprime un parere vincolante sulle domande di licenza d'uso.

L'articolo 10 prevede che la promozione dei marchi, esistenti e di prossima registrazione, da parte della Regione sia svolta ai sensi della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16.

Il Capo II disciplina il marchio di qualità "Made in Veneto", che, ai sensi dell'articolo 11, è raffigurato da un leone di S. Marco.

L'articolo 12 individua nelle imprese con sede legale operativa in Veneto ed in possesso di certificazione ISO 9000, i soggetti che possono divenire licenziatari del marchio "Made in Veneto".

L'articolo 13 attribuisce alla Giunta regionale l'individuazione delle modalità di rilascio della licenza d'uso, mentre, ai sensi del successivo articolo 14, alle Camere di

